

DELIBERA N. 88/26/CONS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DALLA SOCIETÀ ILIAD ITALIA S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 14-BIS DEL DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON ATTO DI CONTESTAZIONE N. 3/25/DTC

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 marzo 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, (di seguito l’Autorità);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito il “*Codice*”;

VISTO l’art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “*Integrazione dei poteri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*” convertito con modifiche nella legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso

recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 3/25/DTC, del 1° maggio 2025, notificato in data 3 maggio 2025 alla società Iliad Italia S.p.A., per non aver rispettato, in merito alla prestazione del servizio di trasloco, gli obblighi informativi previsti dalla regolamentazione vigente in materia di trasparenza informativa;

VISTA la nota acquisita in data 4 giugno 2025, con cui la società Iliad Italia S.p.A. ha trasmesso una proposta preliminare di impegni ai sensi dell’art.13 del *Regolamento*, e ha chiesto di essere sentita in audizione, tenutasi in data 13 giugno 2025;

VISTA la nota acquisita in data 25 giugno 2025 con cui la società Iliad Italia S.p.A. ha trasmesso la versione definitiva della proposta di impegni;

RITENUTO di sentire la società Iliad Italia S.p.A. in una seconda audizione tenutasi in data 17 ottobre 2025;

VISTA la nota acquisita in data 10 novembre 2025 con cui la società Iliad Italia S.p.A. ha trasmesso la proposta consolidata di impegni;

VISTA la decisione del Consiglio, resa all’esito della riunione del 15 gennaio 2026, con cui la proposta di impegni presentata dalla società Iliad Italia S.p.A. è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell’art. 14, comma 3, del *Regolamento*;

VISTA la determina direttoriale n. 2/26/DTC, del 27 gennaio 2026, con cui la proposta di impegni è stata pubblicata, in data 2 febbraio 2026, sul sito dell’Autorità www.agcom.it ai fini della prevista consultazione pubblica;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica conclusasi in data 4 marzo 2026;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Con atto di contestazione n. 3/25/DTC, del 1° maggio 2025, notificato alla parte in data 3 maggio 2025, la Direzione tutela dei consumatori ha contestato alla società Iliad Italia S.p.A., (di seguito la “Società” o “Iliad”) la violazione dell’art. 98-*quindecies*, comma 1, del *Codice*, in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS, per non aver rispettato, in merito alla prestazione del servizio di trasloco, gli obblighi informativi previsti dalla regolamentazione vigente.

Per altro verso, è emerso che la procedura di trasloco della linea presso nuovo indirizzo implicava obbligatoriamente il recesso dal contratto in essere, che in diversi casi aveva a oggetto offerte garantite “per sempre”, con conseguente onere di corrispondere i costi di disattivazione e possibilità di non vedersi garantito il mantenimento dello stesso contratto.

2. Quadro normativo e regolamentare

L’art. 98-*quindecies*, comma 1, del *Codice* (Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni) prevede che:

1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l’Autorità provvede affinché le informazioni di cui all’allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorità, in forma chiara, esaustiva, [omissis].

Tra le informazioni previste dall’Allegato 9 sono incluse:

(omissis)

“2.4 Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata del contratto, alle commissioni per la cessazione anticipata del contratto, a diritti relativi alla cessazione delle offerte a pacchetto o ai relativi elementi e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti”.

L’art. 3, comma 1, della delibera n. 252/16/CONS, recante “*Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica*” stabilisce che “[g]li operatori formulano condizioni economiche trasparenti, in modo da evidenziare tutte le voci che compongono l’effettivo costo del servizio di comunicazione elettronica” mentre l’art. 4, denominato “*Trasparenza delle condizioni economiche*”, prescrive che “*1. Gli operatori pubblicano sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla home page, una pagina denominata “trasparenza tariffaria” contenente l’elenco delle offerte vigenti utilizzate dalla propria clientela, specificando se sono sottoscrivibili o meno. L’elenco delle offerte pubblicate è formulato in modo chiaro e sintetico e, per ciascuna offerta, deve contenere almeno: a) le condizioni contrattuali applicabili; b) uno schema grafico in forma tabellare che mostri in dettaglio tutte le condizioni economiche dell’offerta; c) l’indicazione di un eventuale costo di attivazione e disattivazione/recesso, corredato da una sintetica descrizione delle modalità di calcolo degli stessi e di tutti gli elementi che li compongono; ...”.*

3. La proposta di impegni presentata da Iliad

A valle della contestazione Iliad, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 13 del *Regolamento*, ha presentato in data 4 giugno 2025, nei termini regolamentari, una proposta preliminare di impegni, cui è seguita la proposta consolidata in data 10

novembre 2025 dopo essere stata ascoltata in audizione in data 13 giugno e 17 ottobre 2025.

Nella riunione del 15 gennaio 2026, il Consiglio dell’Autorità ha valutato la proposta di impegni presentata da Iliad e ne ha deliberato l’ammissibilità e la pubblicazione ai fini della consultazione pubblica, atteso che le misure sono risultate idonee a soddisfare i requisiti indicati dagli artt. 13 e 14, dell’Allegato A, alla delibera n. 286/23/CONS, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”.

Sull’ammissibilità

Come noto, ai fini dell’ammissibilità degli impegni, va preliminarmente valutata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 13, commi 1 e 5, del predetto *Regolamento*, che comportano che l’operatore possa presentare una proposta di impegni purché abbia **cessato la condotta** oggetto di contestazione e abbia previsto la costituzione di una funzione di vigilanza in capo a una struttura indipendente.

Come detto, la condotta contestata consiste nella mancata trasparenza delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di trasloco.

In particolare, Iliad non ha reso, anche mediante la prevista pubblicazione di tali dati nei prospetti di trasparenza tariffaria, informazioni trasparenti, chiare ed esaustive rispetto all’esecuzione della prestazione di trasloco delle utenze di rete fissa.

La Società, nella proposta preliminare di impegni, ha dato atto della previa cessazione della condotta, atteso che, dal 23 aprile 2025, ha, a tal fine, inserito nelle note dei prospetti di trasparenza tariffaria delle proprie offerte fibra specifiche informative circa (a) la disponibilità del servizio di trasloco, (b) le modalità di esecuzione del servizio e (c) gli oneri a carico dell’utenza.

A ciò si aggiunga che la Società ha **pubblicato un’apposita pagina informativa sul proprio sito aziendale dedicata al servizio di trasloco e ha inviato una mail riepilogativa**, agli utenti che hanno contattato il proprio *Customer Care* con riferimento al servizio di trasloco, sia nel caso in cui risulti un esito di fattibilità positivo con riferimento alla copertura del servizio da parte di Iliad del nuovo indirizzo indicato dal cliente e alla disponibilità del servizio di trasloco, sia in caso in cui il trasloco non sia possibile.

Inoltre, sempre ai fini della cessazione della condotta, il servizio di trasloco è stato eliminato dal novero dei servizi disponibili per le adesioni successive al 23 aprile 2025. Sotto diverso profilo, sempre ai fini dell’ammissibilità, risulta soddisfatto il requisito richiesto dal comma 5 dell’art. 13 del *Regolamento*, posto che la Società ha previsto la costituzione di un’apposita Unità di monitoraggio deputata alla verifica della corretta attuazione degli impegni proposti.

In relazione al contenuto della proposta di impegni si rinvia alla determina direttoriale n. 2/26/DTC, del 27 gennaio 2026, pubblicata in data 2 febbraio 2026 sul sito *web* dell’Autorità per eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

4. La consultazione pubblica

Con determina direttoriale n. 2/26/DTC, del 27 gennaio 2026, la proposta di impegni è stata pubblicata in data 2 febbraio 2026 sul sito *web* dell’Autorità per eventuali osservazioni dei soggetti interessati.

La consultazione si è conclusa in data 4 marzo 2026 e non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti terzi.

5. Le valutazioni conclusive dell’Autorità in merito agli impegni

Si osserva, in via preliminare, che attraverso l’esercizio del potere sanzionatorio l’Autorità garantisce la punibilità delle condotte poste in essere dalle imprese in violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di comunicazioni elettroniche (nel caso di specie è stata accertata la violazione di norme poste a tutela degli utenti, parti contrattualmente deboli rispetto al professionista che fornisce il servizio).

In questo quadro, deve essere valutata la possibilità, riconosciuta dall’art. 13 del Regolamento, in applicazione di quanto disposto dall’art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge n. 248/2006, concessa alle imprese, alle quali sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, di presentare una proposta di impegni nell’ambito di un procedimento sanzionatorio.

In tale prospettiva, l’art. 14 del Regolamento condiziona l’ammissibilità degli impegni al ricorrere di determinate circostanze, imponendo che essi non debbano essere generici, carenti di serietà o presentati per finalità dilatorie o di carente contenuto, mentre l’art. 17, comma 1, ne prevede l’approvazione “*se la proposta sia idonea a soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge e a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore di cui trattasi rimuovendo le conseguenze anticompetitive e antiregolatorie dell’illecito attraverso idonee e stabili misure*”. In tal caso, in base al comma 6 dell’art. 17, l’organo collegiale “*ne ordina l’esecuzione rendendoli obbligatori per l’operatore proponente e delibera la sospensione del procedimento sanzionatorio fino alla verifica dell’effettiva attuazione degli impegni*”.

Nella fattispecie in esame, gli impegni sono stati presentati nell’ambito di un procedimento sanzionatorio avente a oggetto una condotta consistente nella mancata trasparenza delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di trasloco.

In particolare, Iliad non ha reso, anche mediante la prevista pubblicazione di tali dati nei prospetti di trasparenza tariffaria, informazioni trasparenti, chiare ed esaustive rispetto all’esecuzione della prestazione di trasloco delle utenze di rete fissa.

Sull’ammissibilità della proposta di impegni si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 3.

Sulla valenza degli impegni in ottica di maggior tutela degli utenti e pro-competitiva

Nel merito dei singoli impegni presentati si osserva quanto segue.

Le misure di cui agli **impegni nn. 1 e 2** consistono nella **disponibilità e reintroduzione del servizio di trasloco**, come richiesto dall'Autorità nel corso dell'audizione tenutasi in data 17 ottobre 2025, per tutti i clienti facenti parte della *customer base* attuale e futura a prescindere dalla data di sottoscrizione dell'offerta Iliad.

Al riguardo si evidenzia che, sulla base dell'attuale normativa di settore, tale servizio non risulta obbligatorio da parte degli operatori e, pertanto, le misure proposte da Iliad presentano un'oggettiva valenza in ottica di tutela dell'utenza che voglia trasferire le proprie utenze in altro indirizzo.

In aggiunta, si prende positivamente atto di una ulteriore misura, anche questa connotabile come un **auto-vincolo** aggiuntivo rispetto ai vigenti obblighi regolamentari, a evidente vantaggio degli utenti che richiederanno il trasloco della propria linea. Infatti, fermo restando le comprensibili eventuali limitazioni di fattibilità tecnica anche connessa alle aree in cui è aperta la commercializzazione dei servizi FTTH Iliad, **gli utenti potranno mantenere le condizioni economiche dell'offerta originariamente sottoscritta, a prescindere dal fatto che tale offerta sia ancora presente nel portafoglio offerte della Società al momento della ricezione della richiesta di trasloco.**

Infine, in un'ottica migliorativa, la Società fornirà in ogni caso all'utente l'iliadbox (CPE/router Wi-Fi) **più aggiornato disponibile** alla data di richiesta del trasloco.

Tale misura, quindi, appare particolarmente apprezzabile, laddove non solo garantisce la disponibilità del servizio di trasloco, ove tecnicamente fattibile nel nuovo indirizzo dell'utente che lo richieda, ma consente di poter continuare a beneficiare delle condizioni economiche dell'offerta originariamente sottoscritta, beneficio maggiormente percepibile nel caso di offerte garantite "per sempre".

D'altra parte, si osserva che, fornendo agli utenti che richiedono il trasloco l'iliadbox più aggiornato, la Società effettua un *upgrade* delle condizioni tecniche delle offerte sottoscritte, con un obiettivo miglioramento della fruizione dei servizi da parte dell'utenza.

In ordine all'**impegno n. 3**, la Società si impegna, **in aggiunta a quanto già attuato per le integrazioni informative nelle "schede di trasparenza tariffaria delle offerte"**, a **integrare la documentazione contrattuale, quale la Carta dei Servizi e la Brochure Prezzi**, con una descrizione dettagliata del servizio di trasloco, nonché a inserire una pagina informativa sul proprio sito aziendale dedicata al medesimo servizio con una descrizione specifica delle modalità di esecuzione della prestazione e degli oneri previsti a carico dell'utenza.

Si ritiene tale misura apprezzabile nella misura in cui è tesa a migliorare la trasparenza della Carta dei servizi degli utenti finali e della *brochure* contenente le

principali condizioni giuridiche ed economiche delle offerte proposte. Trattasi, anche in tal caso, di un vincolo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione che non contempla l'obbligatorietà del servizio di trasloco.

A tale proposito, si osserva che la regolamentazione vigente, con specifico riferimento agli elementi generali della Carta dei servizi, è molto datata (delibera n. 179/03/CSP) e rappresenta uno degli ultimi tasselli regolamentari da aggiornare.

Con riferimento alle informazioni agli utenti è ivi previsto che:

Art. 4 (Informazione degli utenti)

1. Gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi.

2. La diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi anche in relazione alle modificazioni delle condizioni applicate al servizio sottoscritto, avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie di consumatori più deboli.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a:

a) presentare, in modo chiaro, esatto e completo, i contenuti del servizio nonché i termini e le modalità di erogazione ed in particolare i prezzi, l'unità di conteggio e le modalità di tassazione applicate, la periodicità della fatturazione, i periodi minimi contrattuali, le condizioni per il rinnovo ed il recesso, eventuali penali e le condizioni per la cessione del credito e la relativa notifica all'utente ai sensi dell'articolo 1264 c.c.;

b) descrivere le effettive condizioni tecniche di utilizzo e funzionamento del servizio, nonché le caratteristiche e le prestazioni tecniche del servizio all'utente, incluse le prestazioni tecniche minime garantite;

Si tratta di previsioni estremamente generali le quali possono essere declinate in maniera differente e più o meno dettagliata da parte di ciascun operatore.

Al riguardo, va detto che il vigente *Codice* non fornisce specifiche indicazioni sul contenuto della Carta dei servizi, per cui disporre di un contesto di co-regolazione (come potrebbe essere, in questo caso, l'ambito dell'Unità di monitoraggio anche se indirizzata a uno specifico operatore) rappresenta un indubbio vantaggio al fine di disporre di un punto di partenza per una generale revisione regolamentare. D'altra parte, la pubblicazione degli impegni potrà innestare un percorso virtuoso di adeguamento anche da parte degli altri operatori.

La misura, quindi, comportando anche una integrazione della *brochure* prezzi e della Carta dei servizi (oltre che della scheda di trasparenza tariffaria già attuata), si affianca alla predisposizione della sintesi contrattuale, prevedendo un importante elemento informativo che integra il *set* minimo, che non contiene il servizio trasloco, contemplato dal Regolamento allegato alla delibera n. 307/23/CONS, il quale, all'art. 4, comma 5, dispone che “[g]li operatori di cui al comma 2 forniscono ai consumatori,

unitamente al contratto prima della sottoscrizione, anche in caso di contatto telefonico, una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno:

a) il nome, l'indirizzo e i recapiti dell'operatore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;

b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito inclusi eventuali meccanismi di indicizzazione;

c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;

d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;

e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;

f) con riguardo ai servizi di accesso a Internet, una sintesi delle informazioni di cui al comma 3, punto 8)".

Sotto diverso profilo, la prospettazione offerta da Iliad della ristrutturazione del sito aziendale, in maniera tale da inserire una specifica informativa sul servizio di trasloco, risulta utile a rendere immediatamente edotti gli utenti medesimi delle specifiche condizioni contrattuali e, quindi, a rafforzare la consapevolezza delle scelte d'acquisto.

La misura, pertanto, complessivamente comporta un valore aggiunto rispetto alla tutela dell'utenza finale, la quale deve orientarsi in un mercato fortemente concorrenziale, e potrebbe, altresì, produrre un effetto emulativo da parte degli altri operatori, i quali saranno indotti a prospettare alla propria clientela un quadro chiaro, completo e aggiornato delle condizioni che regolano le offerte commercializzate, incluse le condizioni tecniche ed economiche previste per la prestazione del servizio di trasloco.

In merito all'**impegno n. 4**, concernente **l'introduzione di un nuovo KPI** relativo alle richieste di trasloco ricevute, alla loro gestione, inclusi i KO, e ai reclami presentati dalla clientela, si ritiene che tale misura sia connotata da una duplice valenza positiva: da un lato, l'oggettiva **novità di tale indicatore** nell'attuale quadro regolamentare – trattasi di un indicatore che oggi non esiste - potrebbe avere risvolti sui comportamenti degli altri operatori presenti nel mercato di riferimento, stimolando comportamenti emulativi e maggiore concorrenzialità in termini di qualità delle prestazioni offerte all'utenza; dall'altro, la misurazione del nuovo parametro determina, indirettamente, un efficientamento dei processi aziendali. Infatti, la ricezione di un significativo numero di reclami peggiorerebbe il KPI e costituirebbe un indice negativo, soggetto a pubblicazione, delle *performance* della Società. Quest'ultima ha pertanto tutto l'interesse a migliorare il KPI mediante una efficace e tempestiva gestione delle richieste di trasloco e di assistenza correlate alla sua realizzazione. Il KPI consente, pertanto, alla stessa Società di monitorare le proprie *performance* e attuare un virtuoso controllo di gestione dei processi interni.

Inoltre, la rilevazione del KPI proposto da Iliad, legato per la prima volta a una specifica fattispecie di disservizi connessi al servizio di trasloco, può consentire all'Autorità di effettuare, mediante un costante monitoraggio dei risultati, mirati interventi di carattere regolamentare che possano fungere da riferimento per l'intero mercato. La valenza regolamentare del KPI proposto da Iliad, naturalmente, sarà maggiore laddove anche gli altri operatori decideranno di adottare analogo KPI.

RITENUTO, in conclusione, che gli impegni presentati da Iliad in data 10 novembre 2025 risultano, a una valutazione complessiva, idonei a soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge e a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore di cui trattasi, rimuovendo le conseguenze anticompetitive e antiregolatorie dell'illecito attraverso idonee e stabili misure, le quali vanno a migliorare le attuali previsioni normative e regolamentari in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, e di assistenza relative alle offerte commercializzate, per l'effetto, comportano anche tangibili e sostanziali benefici per l'utenza finale;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

(Approvazione degli impegni di Iliad)

1. Gli impegni presentati in data 10 novembre 2025 dalla società Iliad Italia S.p.A., con sede legale in Viale F. Restelli n. 1/A – 20124 Milano, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono approvati e resi obbligatori per la Società nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale.
2. L'Autorità esamina con cadenza periodica l'attuazione degli impegni per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla istituzione dell'Unità di monitoraggio.
3. Il procedimento sanzionatorio di cui all'atto di contestazione n. 3/25/DTC è sospeso fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni.
4. La società Iliad Italia S.p.A. è gravata dell'obbligo di realizzare quanto previsto nel documento definitivo di impegni, nel rispetto dei termini indicati nel testo allegato (**Allegato A**) al presente provvedimento. I suddetti termini decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento alla Società.
5. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 286/23/CONS, l'accertamento della mancata attuazione degli impegni comporta, previa diffida, la revoca del provvedimento di approvazione degli stessi, la

sanzione ai sensi dell'art. 30 del *Codice* per l'inottemperanza all'ordine di esecuzione di cui all'art. 17, comma 6, del citato *Regolamento* e la continuazione del procedimento sanzionatorio per la violazione precedentemente contestata. Tali disposizioni trovano applicazione anche qualora l'organo collegiale accerti che l'approvazione degli Impegni sia stata determinata da informazioni fornite dall'operatore e successivamente rivelatesi gravemente incomplete, oppure colpevolmente inesatte o fuorvianti.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella